

L.R. 16/2014, art. 9, c. 2, lett. a)
L.R. 16/2014, art. 11, c. 3

B.U.R. 18/1/2017, n. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 gennaio 2017, n 08/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in attuazione degli articolo 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

Modifiche approvate da:

DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

DPRReg. 26/07/2018, n. 0157/Pres. (B.U.R. 8/8/2018, n. 32).

Titolo I
Disposizioni comuni

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Titolo II
Requisiti per l'ammissione al finanziamento

- Art. 4 Requisiti per l'ammissione al finanziamento
- Art. 5 Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

Titolo III
Finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della
Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante
interesse culturale, anche di minoranze linguistiche

Capo I
Incentivo per la prima annualità del triennio

- Art. 6 Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo
- Art. 7 Istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione
- Art. 8 Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche
- Art. 9 Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo
- Art. 10 Determinazione dell'ammontare dell'incentivo, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari
- Art. 11 Concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

Capo II
Incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

- Art. 12 Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo
- Art. 13 Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo
- Art. 14 Determinazione dell'ammontare dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari
- Art. 15 Concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

Capo III
Rendicontazione degli incentivi

- Art.16 Modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto
Art. 17 Rideterminazione e revoca dell'incentivo

Capo IV
Ammissibilità della spesa

- Art. 18 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
Art. 19 Spese ammissibili
Art. 20 Spese non ammissibili
Art. 21 Documentazione giustificativa delle spese
Art. 22 Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Titolo IV
Nuovo riconoscimento di teatri nazionali e di teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, nel corso del triennio

- Art. 23 Nuovo riconoscimento di teatri nazionali e di teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, nel corso del triennio

Titolo V
Disposizioni transitorie e finali

- Art. 24 Rinvio
Art. 25 Disposizione transitoria
Art. 26 Abrogazioni
Art. 27 Entrata in vigore

Capo I
Disposizioni comuni

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, ¹ detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività:

- a) della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, destinataria di contributi a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 3 febbraio 2014 (Criteri generali e percentuali di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche);
- b) dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, anche di minoranze linguistiche, che lo Stato ha valutato meritevoli di contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di seguito FUS, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), e per i quali il FUS ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici.

2. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

- a) i termini e le modalità di presentazione delle domande di incentivo da parte degli enti ammissibili a finanziamento;
- b) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, non inferiore alla quota di cofinanziamento prevista dall'articolo 11, comma 2, della legge;
- c) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
- d) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- e) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;
- f) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
- g) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;
- h) le modalità di verifiche e controlli;
- i) i termini del procedimento;

¹ Parole soppresse da art. 1, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

- j) le modalità di presentazione delle domande e di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento nei casi previsti dall'articolo 12, comma 2 bis, della legge.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) teatro nazionale: l'organismo che svolge attività teatrali di notevole prestigio nazionale e internazionale e che si connota per tradizione e storicità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014;
 - b) teatro di rilevante interesse culturale: l'organismo che svolge attività di produzione teatrale di rilevante interesse culturale prevalentemente nell'ambito della regione di appartenenza, anche di minoranze linguistiche, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014;
 - c) (ABROGATO).²

Art. 3
(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)

1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II
Requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 4
(Requisiti per l'ammissione al finanziamento)

1. Possono accedere al finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività:
- a) la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste;
 - b) i soggetti ai quali sia stato attribuito, con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014, un contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, e per i quali gli articoli 10, comma 2, lettera a), e 11, commi 2, lettera a), e 3, del

² Lettera abrogata da art. 2, c. 1, DPR n. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

medesimo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014, pongono la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti territoriali o altri enti pubblici ai fini della concessione del contributo a valere sul FUS.

2. Qualora, successivamente all'attribuzione del contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, sia stata disposta la decadenza da tale contributo ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014, oppure nel caso in cui i medesimi teatri, dopo l'accettazione dell'incentivo ai sensi degli articoli 10 e 14, non siano più riconosciuti quali teatro nazionale o teatro di rilevante interesse culturale, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), non possono accedere al finanziamento previsto dal presente regolamento e, se l'incentivo è già stato concesso, esso è revocato come disposto dall'articolo 17, comma 4. In tali casi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 bis, della legge, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), possono richiedere il finanziamento previsto dagli articoli 9, comma 2, lettera b), e 12, della legge, anche se i termini per la presentazione delle domande, stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 2, della legge, sono scaduti, e secondo le modalità stabilite nel medesimo regolamento.

3. (ABROGATO).³

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5

(Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione)

1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 4, con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), in sede di istruttoria delle domande di incentivo presentate ai sensi dell'articolo 12⁴. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), numeri 1) e 2), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, assegna al soggetto, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o

³ Comma abrogato da art. 3, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁴ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo o di revocare l'incentivo già concesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4.

Titolo III

Finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche

Capo I

Incentivo per la prima annualità del triennio

Art. 6

(Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo)

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui al medesimo articolo 4, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:

- a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dei soggetti istanti, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione, e salvo si tratti di enti pubblici territoriali;
- b) relazione culturale triennale, che descriva i progetti o programmi di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste e dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;
- c) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D E, F e G;
- d) piano economico preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 19 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 19, relative ai progetti o programmi di iniziative e attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante. Tra i ricavi vanno indicati anche i contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul FUS, nel caso in cui i progetti o

- programmi di iniziative e attività di cui alla lettera b) coincidano, anche solo in parte, con quelli presentati a valere sul FUS;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:
- 1) salvo per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);
 - 2) (ABROGATO);⁵
 - 3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'articolo 19;
 - 4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;
 - 5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;
 - 6) (ABROGATO);⁶
- f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 15 novembre⁷ dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

- a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;
- b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 4, comma 1;
- c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione.⁸

⁵ Numero abrogato da art. 5, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁶ Numero abrogato da art. 5, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁷ Parole sostituite da art. 5, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

⁸ Parole soppresse da art. 5, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

Art. 7

(Istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione)

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all'articolo 4.

2. Il Servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, accerta l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo.

3. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui all'articolo 9, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione può far parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, il componente esperto in spettacolo dal vivo, per il settore del teatro, della Commissione regionale per la cultura, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), della legge. Tale soggetto, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge, svolge l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 8

(Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche)

1. Il finanziamento annuale per i progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti o programmi triennali di iniziative e attività, rispettivamente, della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

4. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui all'articolo 23, il finanziamento annuale di cui al comma 1, al fine di rispettare la quota minima di cofinanziamento di cui agli articoli 11, comma 2, della legge, e 10, comma 7, tiene conto delle nuove domande presentate dai nuovi teatri nazionali o teatri di rilevante interesse culturale.

Art. 9

(Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo)

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, all'allegato D, per i teatri nazionali, ed all'allegato F, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C, per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, all'allegato E, per i teatri nazionali, ed all'allegato G, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 6 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 12.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C, per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, degli allegati D ed E, per i teatri nazionali, e degli allegati F e G, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, risulti inferiore a punti 16, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 12.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 8 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C, per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dell'allegato E, per i teatri nazionali, e dell'allegato G, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche;

- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 8 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B, per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, degli allegati A e D, per i teatri nazionali, e degli allegati A e F, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche.

Art. 10

(Determinazione dell'ammontare dell'incentivo, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari)

1. Conclusa la valutazione di cui all'articolo 9, la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa,⁹ al Servizio, che provvede alla determinazione dell'entità degli incentivi in base all'articolo 9¹⁰.

2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 6, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F e G, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.

4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

5. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano economico preventivo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

⁹ Parole soppresse da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁰ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

6. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).

7. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge, l'entità dell'incentivo destinato ai teatri nazionali ed ai teatri di rilevante interesse culturale non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento prevista per i medesimi teatri dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014.

Art. 11

(Concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento)

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del soggetto beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 10, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. (ABROGATO).¹¹

Capo II

Incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 12

(Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo)

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti beneficiari degli incentivi per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'articolo 9, entro il termine perentorio del 15 novembre dell'anno antecedente, rispettivamente, al secondo o al terzo anno del triennio^{12, 13}

¹¹ Comma abrogato da art. 7, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹² Parole sostituite da art. 8, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹³ Ai sensi dell'art. 14, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46), la domanda di incentivo da presentarsi, per la seconda annualità del triennio 2017-2019, è presentata entro il termine del 30 novembre 2017.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 6, commi 1 e 2, è corredata, oltre che della documentazione prevista dal medesimo articolo 6, comma 2, lettere e), numeri 3), 4) e 5)¹⁴, e f), anche da:

- a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F e G;
- b) un piano economico preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 19 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 19, relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;
- c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso^{15,16}

3. (ABROGATO).¹⁷

4. Si applica l'articolo 6, commi 4 e 5.

Art. 13

(Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo)

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.

2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C, per la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, D ed E, per i teatri nazionali, e F e G, per i teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche.

3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità in corso, trasmesse ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità, e, nel caso di incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi di cui all'allegato A

¹⁴ Parole sostituite da art. 8, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁵ Parole sostituite da art. 8, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁶ Ai sensi dell'art. 14, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46), qualora il progetto o il programma di iniziative e di attività svolte nella prima annualità del triennio 2017-2019 non siano ancora iniziate o concluse al momento di presentare la domanda di incentivo, la relazione riepilogativa è trasmessa anche dopo la scadenza del termine previsto, ai fini della valutazione di congruenza e coerenza.

¹⁷ Comma abrogato da art. 8, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

diversi da quelli già attribuiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1. Nel caso in cui il punteggio numerico così attribuito sia inferiore alla soglia minima di cui all'articolo 9, comma 2, il soggetto non accede agli incentivi per la parte rimanente del triennio.¹⁸

4. Si applica l'articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 14

(Determinazione dell'ammontare dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari)

1. Si applica l'articolo 10, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 10, comma 2, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 12, comma 1.

2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore di oltre il sette per cento rispetto all'incentivo della prima annualità del triennio.¹⁹

2 bis. Nelle ipotesi di rinuncia ai sensi dell'articolo 10, comma 4, nel caso in cui un soggetto istante non acceda agli incentivi ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, commi 3 e 4, e 9, commi 2 e 3, e nel caso in cui le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 8 siano superiori a quelle della prima annualità del triennio, non si applica la disposizione di cui al comma 2.²⁰

Art. 15

(Concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento)

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. (ABROGATO).²¹

Capo III

Rendicontazione degli incentivi

¹⁸ Comma sostituito da art. 9, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

¹⁹ Comma sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁰ Comma aggiunto da art. 10, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²¹ Comma abrogato da art. 11, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

Art. 16

(Modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto)

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.

2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Al rendiconto è allegato:

- a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità di riferimento dai soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, svolte nell'annualità precedente, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;
- b) una relazione riepilogativa delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) nell'annualità di riferimento²².

6. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 17

(Rideterminazione e revoca dell'incentivo)

1. ²³Qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 16, comma 5, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

²² Parole soppresse da art. 12, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²³ Parole soppresse da art. 13, c. 1, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 16, comma 5, lettera b), vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera c), e 12, comma 2, lettera a), idonee ad influire ex post²⁴ sulle fasce di punteggio numerico attribuite e a determinare in tal modo un punteggio inferiore alle soglie minime di cui all'articolo 9, comma 3,²⁵ ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dagli articoli 4, comma 2, e 5, comma 2²⁶.

Capo IV Ammissibilità della spesa

Art. 18 *(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)*

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
- a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
 - b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 19 *(Spese ammissibili)*

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

- a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore del teatro, dei consulenti per la direzione artistica, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese e gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;

²⁴ Parole soppresse da art. 6, c. 1, DPRReg. 26/07/2018, n. 0157/Pres. (B.U.R. 8/8/2018, n. 32).

²⁵ Parole aggiunte da art. 13, c. 2, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

²⁶ Parole soppresse da art. 13, c. 3, DPRReg. 31/10/2017, n. 0256/Pres. (B.U.R. 15/11/2017, n. 46).

- b) spese di ospitalità: compensi a compagnie, complessi o organismi, con contratto fisso o con contratto a percentuale; spese di viaggio, di vitto e di alloggio delle compagnie, complessi o organismi ospitati;
- c) spese di produzione: spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per produzioni proprie; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); canoni di locazione di sale prova; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri service), spese a favore di soggetti co-organizzatori degli spettacoli dal vivo;
- d) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;
- e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di spazi per gli spettacoli; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli;
- f) spese per la formazione: spese per le docenze delle scuole di teatro e di perfezionamento professionale, e delle accademie di formazione teatrale, e spese per la locazione degli spazi per tali attività formative;
- g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - b) contributi in natura;
 - c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - e) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
 - g) spese per oneri finanziari.

Art. 21

(Documentazione giustificativa delle spese)

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 22

(Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività)

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Titolo IV

Nuovo riconoscimento di teatri nazionali e di teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, nel corso del triennio

Art. 23

(Nuovo riconoscimento di teatri nazionali e di teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, nel corso del triennio)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 bis, della legge, nel caso in cui i teatri di produzione e ospitalità, i teatri di ospitalità e i teatri di produzione, di cui all'articolo 12 della legge, acquisiscano, nel corso del triennio di finanziamento previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera b), della legge, e dal "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione n. 199/Pres. del 18 ottobre 2016, il riconoscimento da parte del FUS della qualifica di teatri nazionali e teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, e i relativi incentivi, essi possono richiedere il finanziamento previsto dal presente Regolamento, anche se il termine per la presentazione delle domande stabilito dall'articolo 6 è scaduto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, la domanda di incentivo è presentata entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con cui, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1 luglio 2014, è stato assegnato un contributo statale in qualità di teatro nazionale o di teatro di rilevante interesse culturale.

3. Nel caso in cui dopo la pubblicazione del decreto di cui al comma 2 residuino ancora due annualità del triennio, le modalità di presentazione della domanda di incentivo per la prima delle due annualità residue sono quelle previste dall'articolo 6, commi 1 e 2, salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 2, lettera b), si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che la relazione annuale ed il piano economico preventivo, previsti dalle lettere c) e d), si riferiscono alla prima delle due annualità residue. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, commi 1 e 4, 14, comma 1, e 15, nonché le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5.

4. Nella medesima ipotesi prevista dal comma 3, per la seconda delle due annualità residue del triennio si applicano tutte le disposizioni del Capo II.

5. Nel caso in cui dopo la pubblicazione del decreto di cui al comma 2 residui ancora solo una annualità del triennio, le modalità di presentazione della domanda di incentivo per tale residua annualità sono quelle previste dall'articolo 6, commi 1 e 2, salvo che la relazione culturale triennale prevista dal comma 2, lettera b), si riferisce alla parte del triennio rimanente, e che la relazione annuale ed il piano economico preventivo, previsti dalle lettere c) e d), si riferiscono a tale residua annualità. Per il resto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, commi 1 e 4, 14, comma 1, e 15, nonché le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 4 e 5.

6. In tutti i casi previsti dai commi 3, 4 e 5, si applicano le disposizioni contenute nel Capo III e nel Capo IV.

7. Le domande di finanziamento di cui al comma 1 sono soddisfatte con le risorse del finanziamento annuale di cui all'articolo 8, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 4 del medesimo articolo 8.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 25
(Disposizione transitoria)

1. Solo per la prima annualità del triennio 2017-2019, qualora dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 9 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari del finanziamento annuale per i progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, un'entità di contributo inferiore di oltre il 12,5 per cento rispetto al contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2016, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 4.

2. Solo per il triennio 2017-2019, la domanda di incentivo di cui all'articolo 6 è presentata entro il termine perentorio del trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 26
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione del 4 marzo 2016, n. 43 (Regolamento in materia di finanziamento annuale della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale presenti in regione, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).

Art. 27
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	Fascia A (da 21 a 30 punti)	Fascia B (da 16 a 20 punti)	Fascia C (da 10 a 15 punti)	Fascia D (da 1 a 9 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto triennale	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
2) qualità della direzione artistica	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
3) tradizione culturale del teatro	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli dal vivo destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole e del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc., o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc., con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) capacità di instaurare partnership e rapporti di	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali					
8) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato C

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 10	da 8 a 10	da 5 a 7	da 3 a 5	meno di 3
2) numero di spettacoli dal vivo organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo)	più di 30	da 21 a 30	da 16 a 20	da 10 a 15	meno di 10
3) numero di spettacoli di musica o danza organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo) o prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 5	5	4	3	meno di 3
4) numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità (intestato al soggetto beneficiario) e da borderò produzione	più di 30.000	da 20.001 a 30.000	da 15.001 a 20.000	da 9.000 a 15.000	meno di 9.000
5) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) numero di giornate lavorative annuali	più di 20000	da 15001 a 20000	da 10001 a 15000	da 9001 a 10000	meno di 9000

Allegato D

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri nazionali

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli dal vivo destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole e del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc., o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc., con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali					
8) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) presenza di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	//	//	//	presente (3 punti)	assente
11) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altre arti (es. cinema, arti visive, multimedialità, ecc.) ospitati presso la sala teatrale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato E

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei teatri nazionali

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 120	da 101 a 120	da 81 a 100	da 40 a 80	meno di 40
2) numero di spettacoli dal vivo organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo)	più di 85	da 71 a 85	da 56 a 70	da 40 a 55	meno di 40
3) numero di spettacoli dal vivo di musica o di danza organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo)	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 10 a 15	meno di 10
4) numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità	più di 40.000	da 30.001 a 40.000	da 20.001 a 30.000	da 9.000 a 20.000	meno di 9.000
5) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) numero di giornate lavorative annuali (anche per enti pubblici territoriali)	più di 4500	da 4001 a 4500	da 3501 a 4000	da 2001 a 3500	2000
8) giorni annuali di utilizzo delle sale teatrali (anche non in veste di organizzatore)	più di 150	da 126 a 150	da 76 a 125	da 25 a 75	meno di 25

Allegato F

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) presenza di iniziative collaterali alla rappresentazione di spettacoli dal vivo destinate alla formazione del pubblico (convegno, seminario, conferenza, incontro con il cast artistico, tecnico o produttivo degli spettacoli)	//	//	//	presente (3 punti)	assente
3) rilevanza internazionale del programma o progetto	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione degli studenti delle scuole e del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) rilevanza e qualità di progetti produttivi o di ospitalità "sociali" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc., o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc., con particolare riferimento a forme di promozione innovative	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali					
8) organizzazione di premi, festival, rassegne o eventi di spettacolo dal vivo o altro tipo di eventi	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) diffusione in altre Regioni o all'estero delle produzioni di spettacoli dal vivo	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) presenza di spettacoli di ricerca o rivolti all'infanzia e alla gioventù, o di autori viventi, o di autori italiani, o di autori under 35	//	//	//	presente (3 punti)	assente
11) rilevanza e qualità di spettacoli ed eventi relativi ad altre arti (es. cinema, arti visive, multimedialità, ecc.) ospitati presso la sala teatrale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato G

(riferito all'articolo 9)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo prodotti (attestati da borderò produzione o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo)	più di 120	da 101 a 120	da 81 a 100	da 40 a 80	meno di 40
2) numero di spettacoli dal vivo organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo)	più di 85	da 71 a 85	da 56 a 70	da 40 a 55	meno di 40
3) numero di spettacoli dal vivo di musica o di danza organizzati (attestati borderò ospitalità o da dichiarazione di avvenuto spettacolo)	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 10 a 15	meno di 10
4) numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità	più di 40.000	da 30.001 a 40.000	da 20.001 a 30.000	da 9.000 a 20.000	meno di 9.000
5) presenza di contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) numero di giornate lavorative annuali (anche per enti pubblici territoriali)	più di 4500	da 4001 a 4500	da 3501 a 4000	da 2001 a 3500	2000
8) giorni annuali di utilizzo delle sale teatrali (anche non in veste di organizzatore)	più di 150	da 126 a 150	da 76 a 125	da 25 a 75	meno di 25